

ETS ED ENTI NON COMMERCIALI

di **GIANNI MARIO COLOMBO**

Trust Onlus e Onlus controllate da enti esclusi e iscrizione al Runts

L'art. 4, lett. o) L. 104/2024, recante: "Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore" modifica il c. 8 dell'art. 101 del CTS, ampliando le ipotesi in cui la perdita della qualifica di Onlus non comporta lo scioglimento dell'ente.

Il Codice del Terzo settore prevede **l'abrogazione della disciplina delle Onlus** (vedi art. 102, c. 2, lett. a) e art. 104, c. 2). Le Onlus potranno attivare la procedura per richiedere la propria **iscrizione al RUNTS** entro il 31.03 del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea relativa alle misure fiscali previste dal Titolo X del CTS.

Il **passaggio da Onlus a ETS o a impresa sociale**, ai sensi dell'art. 101, c. 8 del CTS, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 10, c. 1, lett. f) D.Lgs. 460/1997 e 4, c. 7, lett. b) D.P.R. 633/1972.

Le Onlus, tuttavia, possono anche **scegliere di non iscriversi al Runts**, perdendo la qualifica di Onlus e assumendo la veste di ente commerciale o ente non commerciale ai sensi dell'art. 73, c. 1, lett. b) e c) del Tuir, con conseguente devoluzione del patrimonio.

Il 25.06.2024 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il DDL 1097, concernente *"Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore"*, poi divenuto la L. 104/2024. L'art. 4, lett. o) interviene sull'art. 101, c. 8 del CTS, **ampliando le ipotesi in cui la perdita della qualifica di Onlus non integra la fattispecie di scioglimento dell'ente.**

Si è fatto cenno, in precedenza, all'ipotesi in cui una Onlus, per i più svariati motivi, non intende iscriversi al Runts; la norma in esame si occupa, invece, di 2 situazioni particolari in cui l'ente non può entrare nel Terzo settore. Si tratta dei trust Onlus e delle Onlus controllate da enti *"esclusi"*.

In effetti, **l'art. 4, c. 2 D.Lgs. 117/2017** prevede che non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, le formazioni e associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

Sono peraltro previste alcune fattispecie di esclusione di applicazione della norma del comma di cui sopra: i corpi volontari dei Vigili del fuoco di Trento e Bolzano e della Valle d'Aosta e le ex Ipab trasformatesi in soggetti di diritto privato.

L'art. 4, lett. o) in commento aggiunge a esse 2 fattispecie particolarmente interessanti: **i trust dotati della qualifica di Onlus**. Si pensi, ad esempio, al trust previsto dalla legge sul *"Dopo di noi"* (L. 112/2016), costituito per l'assistenza, la cura e la protezione dei soggetti con disabilità grave; **le Onlus che, a causa di una situazione di direzione e coordinamento o di controllo da parte dei soggetti di cui all'art. 4, c. 2 del CTS (enti esclusi), non possono assumere la qualifica di ente del Terzo settore** ai sensi del medesimo articolo 4. La perdita della qualifica di Onlus per i soggetti sopra elencati **non integra l'ipotesi di scioglimento ad alcune condizioni**: gli statuti dell'ente devono prevedere espressamente lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, senza finalità di lucro, e i beni devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle suddette attività; in caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l'assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, gli enti devolvono il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del Lavoro ai sensi dell'art. 148, c. 8 del Tuir. In conclusione, si può dire che la norma ha cercato in qualche modo di porre rimedio a 2 situazioni particolarmente delicate in cui le Onlus, indipendentemente dalla loro volontà, perdendo la qualifica, sono **costrette a devolvere il patrimonio**, pur continuando a esercitare attività di interesse generale. Si tenga presente, infatti, che: **i trust Onlus non hanno la possibilità di iscriversi al RUNTS**, in quanto non avrebbero soggettività giuridica (C.M. Lavoro 21.04.2022, n. 9). Con l'abrogazione delle Onlus, questi enti avrebbero rischiato di dover devolvere il patrimonio che era stato costituito a tutela di persone svantaggiate; analogo discorso agevolativo vale, anche nei confronti di alcuni soggetti meritevoli che, nel tempo recente, sono sorti come **ente strumentale di associazioni di carattere sociale per lo svolgimento di attività solidaristiche**.